

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 322/2001 della Commissione del 16 febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 323/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/2000 e che porta a 750 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 3
- Regolamento (CE) n. 324/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di riso detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 4
- Regolamento (CE) n. 325/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 261ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 284/2001 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 326/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 69ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti** ..... 9
- Regolamento (CE) n. 328/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri ..... 11
- Regolamento (CE) n. 329/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 241ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 330/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventiduesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 ..... 13

1

(segue)

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 331/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 .....	14
Regolamento (CE) n. 332/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 .....	15
Regolamento (CE) n. 333/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000 .....	16
Regolamento (CE) n. 334/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000 .....	17
★ <b>Direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup></b> .....	18
★ <b>Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali <sup>(1)</sup></b> .....	20

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2001/128/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 15 dicembre 2000, riguardante il passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra** .....
- 22

2001/129/CE:

- ★ **Decisione n. 5/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 22 dicembre 2000, che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Slovenia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** .....
- 23

2001/130/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 23 gennaio 2001, che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Romania relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** .....
- 27

2001/131/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 gennaio 2001, recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** .....
- 31

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 322/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,4
	204	53,7
	212	82,8
	624	160,7
	999	99,1
0707 00 05	052	104,3
	068	130,7
	628	138,3
	999	124,4
0709 10 00	220	189,3
	999	189,3
0709 90 70	052	104,2
	204	74,4
	999	89,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,5
	204	47,4
	212	36,5
	220	47,8
	624	55,5
	999	46,5
0805 20 10	204	99,0
	999	99,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,8
	204	44,2
	600	89,3
	624	71,4
	999	68,2
	999	62,6
0805 30 10	600	62,6
	999	62,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2
	400	77,7
	404	91,5
	720	88,0
	728	90,6
	999	87,8
	999	101,3
0808 20 50	388	101,3
	400	99,6
	999	100,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2869/2000 e che porta a 750 000 t il quantitativo globale  
oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero della  
raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2869/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 109/2001 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 500 000 t di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 750 000 t il quantitativo di frumento tenero della raccolta 1999 posto in vendita sul

mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2869/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 i termini «di 500 000 t» sono sostituiti dai termini «di 750 000 t».
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:  
«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 aprile 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 19 del 20.1.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 324/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di riso detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del riso detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il mercato comunitario è attualmente caratterizzato da una forte domanda di alcune varietà di riso Japonica utilizzate per il consumo interno e i cui prezzi sul mercato sono superiori al prezzo d'intervento. Allo stesso tempo determinati quantitativi di riso di queste varietà sono disponibili nelle scorte dell'organismo d'intervento spagnolo. Stante l'attuale situazione, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di riso Japonica detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la rivendita sul mercato interno di circa 30 000 t di riso Japonica

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

nica da esso detenuto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 28 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale è fissato al 25 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)  
C/Beneficencia 8  
E-28004 Madrid  
(telex 23427 FEGA E;  
telefax 915 21 98 32, 915 22 43 87).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 325/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 261ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 284/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2734/2000 <sup>(3)</sup>, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/2001 <sup>(5)</sup>, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 284/2001 della Commissione, del 9 febbraio 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 <sup>(6)</sup>.

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 261ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi,

risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

(4) Dato che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.

(5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.

(6) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 261ª gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 284/2001:

a) per la categoria A:

i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 227,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,

— il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 30 129 t,

— ai quantitativi offerti a un prezzo superiore o pari a 223,75 EUR si applica un coefficiente del 40 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000;

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 283/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 22).

<sup>(4)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU L 41 del 10.2.2001, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 41 del 10.2.2001, pag. 24.

- ii) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999:
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 179 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
  - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 2 700 t;
- b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 381,5 EUR/100 kg di carcasse o mezzene,
  - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 998 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 326/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2001**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 69ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 69ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 69ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 327/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una  
gara di durata limitata per i relativi aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12 bis, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e appositamente riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio.
- (2) L'articolo 12 bis, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto per la conclusione dei contratti. L'aiuto può essere concesso mediante gara.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione stabilisce le modalità e le condizioni per consentire l'attuazione della gara.
- (4) La Commissione constata che i prezzi medi di mercato dell'olio d'oliva durante il periodo dal 17 al 31 gennaio 2001, che rappresenta un periodo rappresentativo, sono inferiori al 95 % del prezzo d'intervento della campagna di commercializzazione 1997/98 per gli oli d'oliva vergine ed extravergine. Tenuto conto delle quantità di olio d'oliva disponibili, si assiste pertanto a turbative del mercato alle quali si può ovviare attraverso il ricorso all'ammasso privato di oli d'oliva vergine ed extravergine sfusi.
- (5) Per stabilire gli aiuti da concedere per la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva sfuso, si ravvisa l'opportunità di indire una gara di durata limitata per una quantità massima di olio d'oliva vergine ed extravergine.
- (6) Tenuto conto del periodo coperto dalla presente gara, è necessario e sufficiente, con riserva dell'evoluzione del mercato, che i contratti siano interrotti alla fine del 2001 per garantire l'efficacia di tale misura.

(7) L'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE accorda la precedenza alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni <sup>(4)</sup>.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi che offrono sufficienti garanzie e appositamente riconosciuti dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2768/98, sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.

*Articolo 2*

È indetta una gara di durata limitata secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2768/98. Tuttavia, in deroga al periodo di 365 giorni previsto all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, e fatto salvo l'articolo 11 del medesimo, il periodo su cui vertono le offerte e i contratti decorre dalla data in cui ha inizio l'esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento citato e termina il 31 dicembre 2001.

Si procederà a quattro gare parziali successive a partire dal 1° marzo 2001.

*Articolo 3*

La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE. Le altre tre gare parziali sono aperte a tutti gli operatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2768/98.

*Articolo 4*

Il quantitativo massimo globale della gara è fissato a 100 000 tonnellate di oli d'oliva vergine ed extravergine, ripartite come segue:

- 80 000 tonnellate in Spagna,
- 20 000 tonnellate in Grecia.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 328/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2001**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001<sup>(4)</sup>, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 165/2001 della Commissione<sup>(5)</sup>, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati dalla Spagna e dal Portogallo risulta che l'intervento non deve

più essere sospeso in questo paese ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 165/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Regno Unito e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 165/2001 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 26 del 27.1.2001, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 329/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 241ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 241ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,  
— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 330/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventiduesima gara effettuata nel quadro della  
gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001<sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la ventiduesima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 13 febbraio 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 331/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 220,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.



**REGOLAMENTO (CE) N. 332/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 223,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 333/2001 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 239,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 334/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 9 al 15 febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 314,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**DIRETTIVA 2001/9/CE DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 2001****che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>, quale modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I programmi Auto-Oil, iniziati nel 1992 allo scopo di offrire un'analisi sulla cui base definire norme relative alle emissioni dei veicoli e alla qualità dei carburanti per l'anno 2000 e successivi in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria, mettendo l'accento sulla riduzione delle emissioni dei trasporti stradali, stabiliva che il livello di manutenzione dei veicoli a motore costituiva un fattore essenziale degli effetti del traffico sulla qualità dell'aria.
- (2) La direttiva 96/96/CE stabilisce le prove da effettuare all'atto del controllo tecnico periodico per verificare che le emissioni dei veicoli con motore a benzina e motore diesel rimangano entro limiti accettabili.
- (3) Il tenore di monossido di carbonio delle emissioni allo scarico dei veicoli con motore a benzina muniti di determinati sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (norma Euro 1) deve essere controllato sia a bassa che ad alta velocità del motore.
- (4) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, prescrive l'introduzione, a partire dal 2000, di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri con motore a benzina allo scopo di verificare il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione. I sistemi OBD saranno obbligatori anche per i veicoli nuovi a motore diesel a partire dal 2003.
- (5) Lo sviluppo di sistemi OBD in grado di controllare e registrare le anomalie del veicolo durante l'uso dello stesso dovrebbe, in futuro, ridurre la divergenza esistente tra le condizioni di prova e di funzionamento reale.
- (6) La presente direttiva sopprime la necessità di sottoporre i veicoli con motore a benzina alla prova con motore al minimo, diminuendo così la complessità della prova, ma

aumentandone la precisione grazie al controllo del funzionamento del sistema OBD del veicolo.

- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 96/96/CE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

## ALLEGATO

Il punto 8.2.1, lettera b), punto 4, dell'allegato II alla direttiva 96/96/CE è sostituito dal punto seguente:

«4. emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:

a) misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 min<sup>-1</sup>:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo accelerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,3 % vol.;

Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a  $1 \pm 0,03$  o conformemente alle specifiche del costruttore.

c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato alla lettera a), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.»

---

**DIRETTIVA 2001/11/CE DELLA COMMISSIONE****del 14 febbraio 2001****che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'installazione di un limitatore di velocità su determinati veicoli delle categorie M3 e N3 è prescritta dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità <sup>(3)</sup>, per motivi di sicurezza, tutela ambientale e pari condizioni di concorrenza. L'installazione dei limitatori sui veicoli contemplati dalla direttiva è applicabile dal 1° gennaio 1996.
- (2) La direttiva 96/96/CE non prevede l'obbligo di controllare il funzionamento dei limitatori di velocità, vale a dire la capacità dei dispositivi a limitare effettivamente la velocità massima del veicolo.
- (3) La presente direttiva di modificazione impone alle autorità di effettuare un controllo per verificare il corretto funzionamento del limitatore di velocità.
- (4) Attualmente esistono sistemi diagnostici semplici e diffusi che possono essere utilizzati dagli organismi di controllo per controllare la maggior parte dei limitatori di velocità. Per i veicoli che non sono accessibili a queste apparecchiature diagnostiche prontamente disponibili, le autorità dovranno utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal costruttore originale del veicolo o prevedere l'accettazione di una certificazione appropriata di controllo da parte del costruttore del veicolo o del suo rappresentante.
- (5) In futuro, la verifica periodica del corretto funzionamento dei limitatori di velocità sarà agevolata per i veicoli muniti del nuovo apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 <sup>(4)</sup>. I veicoli nuovi saranno muniti di tali apparecchi a partire dal 2003.

- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 96/96/CE è modificata aggiungendo al punto 7.10 dell'allegato II un quarto trattino che recita:

«— ove possibile, controllare che la velocità alla quale è regolato il limitatore di velocità sia conforme ai limiti previsti agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE e che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati nei medesimi articoli di superare i valori ivi previsti.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA  
del 15 dicembre 2000**

**riguardante il passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra**

(2001/128/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(1)</sup> (in seguito denominato l'«accordo europeo»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo europeo prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna.
- (2) La prima fase è iniziata il 1° febbraio 1995, data di entrata in vigore dell'accordo europeo.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione ha esaminato periodicamente l'applicazione di detto accordo e l'attuazione delle riforme economiche nella Repubblica ceca in base ai principi enunciati nel preambolo dell'accordo.
- (4) Le parti sono fermamente intenzionate ad adempiere gli obblighi che comporta il passaggio alla seconda fase dell'associazione.

- (5) Il Consiglio di associazione deve decidere il passaggio alla seconda fase e tutte le eventuali modifiche da applicare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano questa seconda fase,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il passaggio alla seconda fase di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo europeo ha effetto.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

J. KAVAN

---

<sup>(1)</sup> GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.



**DECISIONE N. 5/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA**  
**del 22 dicembre 2000**  
**che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Slovenia relativo alla definizione della nozione**  
**di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2001/129/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) Si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo.
- (2) L'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni insufficienti deve essere modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni non inserite precedentemente.
- (3) Le disposizioni relative all'applicazione temporanea di tassi forfetari nei casi in cui non sia consentita la restituzione dei dazi doganali o sia concessa l'esenzione da tali dazi devono essere prorogate fino al 31 dicembre 2001.
- (4) È emersa la necessità di elaborare un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali.
- (5) Le disposizioni relative agli importi espressi in euro devono essere modificate per chiarire la procedura e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali.
- (6) Per tenere conto della scarsità di materie prime nei paesi in questione, risultano indispensabili alcune correzioni nell'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1) l'articolo 1, lettera i) è sostituito dal seguente:

- «i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Slovenia;»;

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

#### **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Slovenia su quel prodotto.»

3) all'articolo 15, paragrafo 6, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2001.»

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

#### **Contabilità separata**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
  3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.
  4. Il metodo è registrato e mantenuto secondo i principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
  5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
  6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.»;
- 5) nella prima frase dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo la parola «esportatore» è inserito quanto segue:
- «in seguito denominato "esportatore autorizzato»;
- 6) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

#### **Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
  2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
  3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
  4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
  5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Slovenia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»;
- 7) l'allegato II è modificato come segue:

il testo relativo alle voci SA 5309 — 5311 è sostituito dal seguente:

«5309 — 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: — misti a fili di gomma  — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup>  Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : — fili di cocco, — fili di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta  o  stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
--------------	--	---	--

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.»

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. RUPEL

**DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA  
del 23 gennaio 2001**

**che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Romania relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2001/130/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) Si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo.
- (2) L'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni insufficienti deve essere modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni non inserite precedentemente.
- (3) Le disposizioni relative all'applicazione temporanea di tassi forfetari nei casi in cui non sia consentita la restituzione dei dazi doganali o sia concessa l'esenzione da tali dazi devono essere prorogate fino al 31 dicembre 2001.
- (4) È emersa la necessità di elaborare un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali.
- (5) Le disposizioni relative agli importi espressi in euro devono essere modificate per chiarire la procedura e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali.
- (6) Per tenere conto della scarsità di materie prime nei paesi in questione, risultano indispensabili alcune correzioni nell'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1) l'articolo 1, lettera i) è sostituito dal seguente:

- «i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Romania;»;

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
  - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
  - g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
  - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
  - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
  - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
  - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
  - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
  - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
  - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
  - p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Romania su quel prodotto.»
- 3) all'articolo 15, paragrafo 6, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2001.»
- 4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

#### **Contabilità separata**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
  2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
  3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.
  4. Il metodo è registrato e mantenuto secondo i principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
  5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
  6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.»
- 5) nella prima frase dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo la parola «esportatore» è inserito quanto segue:
- «in seguito denominato "esportatore autorizzato",»;
- 6) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

#### **Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Romania. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»;

7) l'allegato II è modificato come segue:

il testo relativo alle voci SA 5309 — 5311 è sostituito dal seguente:

«5309 - 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:  — misti a fili di gomma  — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup>  Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> : — fili di cocco, — fili di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta  o  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % de prezzo franco fabbrica del prodotto	
--------------	--	--	--

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. LINDH

---



**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 29 gennaio 2001**  
**recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo**  
**di partenariato ACP-CE**

(2001/131/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in seguito denominato «accordo ACP-CE»), applicato anticipatamente dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno relativo alle misure da adottare e alle procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, applicato provvisoriamente dalla decisione 2000/771/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali dell'accordo ACP-CE, di cui al suo articolo 9, sono stati violati dal mancato rispetto della legge elettorale di Haiti.
- (2) A norma all'articolo 96 dell'accordo ACP-CE, il 26 settembre 2000 si sono tenute tra i paesi ACP e Haiti delle consultazioni in occasione delle quali le autorità haitiane hanno espresso il loro punto di vista.
- (3) Il rispetto dei principi democratici non è ancora stato ripristinato ad Haiti.
- (4) È opportuno pertanto adottare misure quali misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo ACP-CE,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le consultazioni avviate con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE sono concluse.

*Articolo 2*

Le misure precisate nella lettera di cui all'allegato sono adottate quali misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo ACP-CE.

*Articolo 3*

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa scade il 31 dicembre 2001.

Essa sarà riesaminata al più tardi anteriormente al 31 dicembre 2001.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

<sup>(1)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 375.

## ALLEGATO

*Lettera da inviare al governo di Haiti*

Signor Primo ministro,

L'Unione europea annette una grande importanza al disposto dell'articolo 9 dell'accordo ACP-CE. I principi della democrazia e dello stato di diritto, sui quali si basa il partenariato ACP-UE, sono elementi essenziali di detto accordo e pertanto il fondamento delle nostre relazioni.

In questo spirito, l'Unione ha seguito da vicino l'evolversi del processo elettorale ad Haiti ed è preoccupata delle irregolarità rilevate dal rapporto di osservazione dell'Organizzazione degli Stati americani, in particolare il mancato rispetto della legge elettorale per la designazione delle cariche di senatore dopo il primo turno.

Per questo motivo, nella dichiarazione del 12 luglio 2000 l'Unione ha espresso la propria inquietudine riguardo all'evoluzione del processo elettorale ed ha richiamato l'attenzione del Vostro governo sulle conseguenze che una mancata presa in considerazione di tale inquietudine potrebbe avere nel settore della cooperazione con Haiti.

In questo contesto, il 2 agosto 2000 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di invitare le autorità di Haiti e dei paesi ACP ad avviare consultazioni volte a esaminare in modo approfondito la situazione e i mezzi per porvi rimedio.

Durante le consultazioni, svoltesi a Bruxelles il 26 settembre, sono state affrontate alcune questioni fondamentali e le autorità haitiane, rappresentate da sua eccellenza Fritz Longchamps, ministro degli Esteri, hanno esposto il loro punto di vista e la loro analisi della situazione.

Tuttavia, lo scambio di vedute non ha consentito di avanzare nella ricerca di una soluzione soddisfacente alle questioni sollevate dall'Unione. Quest'ultima ha pertanto adottato conclusioni provvisorie nelle quali si rammarica del fatto che non si sia tenuto conto delle sue preoccupazioni e prende in considerazione l'esame di misure adeguate come prevede l'accordo ACP-CE. Nelle conclusioni l'Unione si dichiara altresì consapevole della grave situazione socioeconomica del paese e dell'importanza di non penalizzare la popolazione haitiana.

Oggi, in assenza di atti intesi a risolvere le questioni sollevate, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE in linea con le conclusioni provvisorie del 26 settembre. Il Consiglio dell'Unione europea ha quindi deciso, quali misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di adottare le misure seguenti:

- a) mancata messa a disposizione della seconda frazione del PIN dell'8° FES dell'importo di 44,4 milioni di EUR;
- b) sospensione degli aiuti di bilancio diretti. Ciò riguarda principalmente i programmi di adeguamento strutturale e di sicurezza alimentare;
- c) riorientamento della rimanenza della prima frazione del PIN dell'8° FES verso progetti destinati a fornire vantaggi diretti alla popolazione haitiana, a potenziare la società civile e il settore privato e a sostenere eventualmente il processo di democratizzazione e di potenziamento dello stato di diritto;
- d) preparazione della programmazione del 9° FES da parte della delegazione della Commissione europea ad Haiti, che consulterà il governo haitiano se necessario. Salvo decisione contraria del Consiglio dell'Unione europea, la notifica di assegnazione delle risorse non avverrà nel periodo di validità della presente decisione.

L'obiettivo dell'Unione rimane quello di non penalizzare il popolo haitiano, comunicando nel contempo il proprio disaccordo riguardo al mancato rispetto dei principi democratici fondamentali. L'Unione seguirà con attenzione la situazione per quanto riguarda il rispetto delle libertà democratiche fondamentali ed i diritti dell'uomo. Essa reitera la propria disponibilità a un dialogo politico potenziato nonché a fornire un contributo al processo di democratizzazione. In questo ambito, essa è pronta a rivedere la presente decisione anteriormente al 31 dicembre 2001 in caso di un'evoluzione positiva, ma si riserva il diritto di adottare ulteriori misure se non vi saranno miglioramenti.

*Per la Commissione*

*Per il Consiglio*

---